

Reggio Emilia, 16 Maggio '03

Circolare n. 02/2003

Serbatoi di stoccaggio, fissi e/o mobili, di prodotti petroliferi presso aziende private - "Impianti ad uso privato" e "Depositi ad uso privato"-

I numerosi quesiti pervenutici su quanto in oggetto, alcuni dei quali presumiamo conseguenti a difformi interpretazioni della normativa vigente, ci suggeriscono le seguenti riflessioni che, se pur apparentemente ovvie, riteniamo necessarie quale contributo di chiarezza sull'argomento.

Infatti da tali quesiti sembra non ben individuata l'esatta linea di demarcazione tra gli "impianti ad uso privato" ed i "depositi ad uso privato"; da ciò deriva notevole incertezza sia sulla disciplina normativa da rispettare in ciascun caso da parte del titolare (acquirente) , sia sui diritti/doveri del fornitore del prodotto.

Comunque, per ambedue i casi si può affermare che i prodotti, una volta stoccati nei serbatoi in oggetto, hanno superato l'ultimo anello della catena commerciale.

Quindi sono già sotto la piena ed esclusiva responsabilità di custodia, gestione e amministrazione dell'acquirente il quale può disporre liberamente in funzione delle esigenze della propria organizzazione interna e nel rispetto delle relative norme legislative e regolamentari sia di carattere fiscale che per la sicurezza, l'ambiente ecc. (se le attrezzature fossero di proprietà dell'acquirente).

Consegue che, dal momento dell'avvenuto stoccaggio del prodotto nei serbatoi in oggetto, le residue responsabilità del fornitore dovrebbero limitarsi alle seguenti:

- a) Permanenza della conformità ai patti di fornitura dei prodotti consegnati, sia per quantità che per caratteristiche fisiche e chimiche indicate nelle "schede di sicurezza";

- b) Solo quando, come spesso avviene, le attrezzature a corredo dell'impianto o deposito fossero state date in uso all'acquirente da parte del fornitore, rimane a carico di quest'ultimo la responsabilità circa la conformità delle stesse, fisse e/o mobili, - asseverata da idonea documentazione - alle disposizioni legislative e regolamentari per quanto concerne, in particolare, le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio, ambientale, sul lavoro ecc. ;

Premesso ciò, per quanto in comune tra ambedue le strutture indichiamo, qui di seguito, gli aspetti che invece ne distinguono la diversità:

A) *"Impianti ad uso privato"*

=====

Sono attrezzature fisse e/o mobili (ved. "Linee guida per il sistema distributivo dei carburanti" allegate al D.M. 31/10/2001 il cui testo è stato diramato con ns. circolare n.50/01), destinate allo stoccaggio ed all'erogazione di carburanti per autotrazione e installate presso "Aziende produttive o di servizio" che usano, per i propri automezzi, i carburanti stessi - in prevalenza gasolio auto - aventi caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelle degli analoghi prodotti distribuiti sulla "rete" e assoggettati al medesimo regime fiscale.

Con il D.lgs. 32/98 (ved. art. 3, comma 10) il legislatore, anche per le riflessioni di cui sopra, ha voluto considerare tali impianti alla stregua di quelli costituenti la rete di distribuzione stradale. Li ha assoggettati, pertanto, alla autorizzazione comunale rilasciata alla azienda privata, acquirente del prodotto, "alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione".

In altri termini, anche per tali impianti, vale il rispetto della normativa urbanistica, antincendio e ambientale come per quelli della rete di distribuzione stradale.

Per quanto concerne specificatamente la sicurezza antincendio ricadono nelle norme di cui il punto 18 del D.M. 16/01/82, che così recita:

"Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio".

Sotto il profilo fiscale nulla è mutato. Pertanto sono soggetti a denuncia all'UTF, e di conseguenza all'ottenimento della "licenza fiscale" ed alla tenuta del registro di carico e scarico (modello C), unicamente gli impianti ad uso privato aventi capacità di stoccaggio complessiva superiore a 10 mc.

Infine ribadiamo che, senza ombra di dubbio, particolarmente sotto il profilo "amministrativo", per effetto delle già citate "Linee Guida" di cui al D.M. 31/10/2001, recepite o in corso di recepimento nelle legislazioni regionali, gli impianti ad uso privato per l'erogazione di gasolio auto, possono attualmente essere autorizzati dalle Amministrazioni Comunali sia nel caso siano dotati di serbatoi fissi (leggi interrati) che mobili.

Rimane la difficoltà, nel caso di serbatoi mobili, del non ancora avvenuto adeguamento della normativa tecnica da parte del Ministero dell' Interno in correlazione con il D.M. 16/01/82, che come sopra evidenziato, contempla unicamente serbatoi fissi. Questo comporta da parte di qualche comando VVFF, problemi nel rilascio dei necessari pareri favorevoli sulle domande in itinere. Su questo punto rimandiamo alla parte conclusiva della presente circolare per le iniziative in corso

B) "Depositi ad uso privato"

=====

Sono costituiti da attrezzature installate presso aziende private commerciali, industriali, agricole ecc., per lo stoccaggio di prodotti petroliferi in genere (anche carburanti autotrazione sottoposti a particolare regime fiscale) che come già detto, avendo superato l'ultimo anello della catena commerciale, sono destinati al consumo interno e diretto da parte dei privati stessi.

A nostro avviso non cambia la "status" giuridico di "depositi ad uso privato", l'eventuale presenza di apparecchiature per la misurazione del prodotto, trattandosi di mero strumento di controllo interno dell'azienda utilizzatrice.

La necessità di autorizzazioni "amministrative" scatta quando la capacità del deposito supera i 25 metri cubi complessivi e, pur essendo diversificata tra Prefetture e Ministero delle Attività Produttive (MAP) riteniamo che, nella casistica pratica, si possano escludere depositi ad uso privato di competenza ministeriale.

Anche per tale tipologia valgono tutte le normative fiscali, ambientali e antincendio. Per quest'ultimo aspetto vale la regolamentazione indicata al punto 15 dell'allegato al D.i.M. 16/02/82) così come modificato dal successivo D.i.M. del 27/03/85 che così recita:

" Art.1 - Il punto 15) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

- a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc (con periodicità della visita dei VV.FF. di anni 6);
- b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc (con periodicità della visita dei VV.FF. di anni 3)".

Anche per i "depositi ad uso privato", sotto il profilo fiscale nulla è mutato. Pertanto sono soggetti a denuncia all'UTF, e di conseguenza all'ottenimento della "licenza fiscale" ed alla tenuta del registro di carico e scarico (Modello "C") unicamente depositi ad uso privato aventi capacità di stoccaggio complessiva superiore a 25 mc.

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno porre in evidenza che, In un'ottica di promozione "commerciale", il fornitore del prodotto conosca gli aspetti amministrativo/burocratici di ambedue le casistiche sopra analizzate. Ciò per essere in grado, di svolgere un'opportuna azione di utile informazione nei confronti dei propri clienti.

C) in ambedue i casi previsti nei punti A) e B) potrebbero comprendersi anche i cosiddetti "contenitori-distributori mobili".

=====

Queste attrezzature, sono attualmente disciplinate, per la sicurezza antincendi, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 1990 che, però, ne limita l'uso:

- allo stoccaggio e erogazione di liquidi di categoria "C" (gasolio autotrazione) fino a un massimo di mc. 9;
- al rifornimento di "macchine e automezzi" all'interno di aziende agricole, di cave per l'estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili".

Inoltre, sempre se destinate alle predette attività e se coperti da "approvazione di tipo" del Ministero dell'Interno, sono esentati dal C.P.I.

Ci stiamo attivando per poter estendere anche ad altre categorie l'uso di tali attrezzature facendole accettare con copertura del C.P.I..

A tale scopo, però, sarebbe necessario ottenere dal Ministero dell'Interno (VV.FF) – e ci stiamo adoperando in tal senso - idonea integrazione al punto 18 del D.i.M. 16/2/82, talchè nel punto stesso siano previsti anche impianti "mobili".

Infatti, poiché nel richiamato decreto 16/2/82 sono considerate soltanto attrezzature "fisse" e non "mobili", i comandi dei VV.FF. attualmente si rifiutano, in via pratica, di rilasciare il C.P.I. per i distributori-contenitori mobili.

D) Depositi di carburanti agevolati per l'agricoltura per uso privato

=====

Ci occupiamo con un capitolo a parte di questa particolare tipologia di depositi, ancorché evidentemente ricompresi nei casi già illustrati ai punti B) e C), in considerazione dei numerosi quesiti postici dai nostri associati in materia. Tali strutture utilizzano, per uso privato, carburanti:

- 1) Denaturati
- 2) Fiscalmente agevolati
- 3) Soggetti ad assegnazione quantitativa annua in capo all'utilizzatore finale, rilasciata dall'Ufficio Regionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sulla base del parco macchine agricole del medesimo, con obbligo di rigoroso rendiconto e di particolari adempimenti di natura fiscale.

Quindi, a nostro avviso, tali strutture:

- a) Rientrano certamente nei "depositi ad uso privato" di cui ai precedenti punti B) e C), con le competenze ed incombenze amministrative, antincendio, e fiscali sopra descritte.
- b) Non sono assolutamente assoggettabili alle normative regionali relative alla "Ristrutturazione delle rete stradale di distribuzione carburanti", ex Dlgs 32/98 e seguenti, proprio per la particolare tipologia di carburanti trattati, che esulano completamente da qualsiasi discorso relativo alla rete stradale.

Mentre ci riserviamo di tornare sull'argomento di cui il punto C), e augurandoci di aver chiarito le diversità che distinguono gli "impianti ad uso privato" dai "depositi ad uso privato", rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario e Vi salutiamo cordialmente.

Servizio Rapp. Clienti